

VITO PIERGIOVANNI

Norme, scienza e pratica giuridica  
tra Genova e l'Occidente  
medievale e moderno



## Brevi note storiche sul fallimento

Le molteplici implicazioni del fallimento hanno obbligato i legislatori, già nel passato, a salvaguardare le situazioni sia di ordine privato che pubblico emanando norme in campo privatistico ed altre di tipo processuale e di diritto penale.

Un autore dell'inizio del XX secolo ha cercato di sintetizzare questa lunga vicenda normativa scrivendo che

« Il progresso della civiltà in questa materia è contrassegnato dall'applicazione sempre maggiormente esatta del *fortiter et suaviter*, nelle corrispondenze fra i creditori e il debitore, e nelle sanzioni contro la persona del debitore, nel rispetto sempre crescente della dignità umana, conciliato con una giusta severità contro chi fallisce all'onore, ed accompagnato da una legge di rigorosa eguaglianza serbata in confronto dei creditori del fallimento. Ma la verità della massima: *distingue tempora et concordabis iura*, appare luminosa nella comparazione fra le leggi delle varie epoche intorno ai debitori, che si spieghino non solo colla misura del senso morale presso le rispettive popolazioni, ma ancor più avuto riguardo alle condizioni economiche in mezzo alle quali si formarono gli ordinamenti legislativi »<sup>1</sup>.

---

\* Pubbl. in *Il fallimento tra tradizione e innovazione. Scritti in onore di Antonino Dimundo*, a cura di A. BARCA, in « Quaderni di nuova giurisprudenza ligure », 2010/1, pp. 5-8.

<sup>1</sup> A. SACERDOTI - E. CARMI, *Fallimento*, in *Enciclopedia Giuridica Italiana 1900*. VI/1, Milano 1900, p. 2. Per la storiografia italiana più recente fondamentali i contributi di U. SANTARELLI, tra cui *Per la storia del fallimento nelle legislazioni italiane dell'età intermedia*, Padova 1964 e *Disposizioni generali (I parte)*, *Disposizioni generali della dichiarazione di fallimento*, art. 1-22, in *Commentario Scialoja Branca: Legge fallimentare*, a cura di F. BRICOLA, F. GALGANO, G. SANTINI, Bologna-Roma 1974, pp. 1-23; *Fallimento (Storia del)*, in *Digesto delle discipline privatistiche. Sezione commerciale*, Torino 1990<sup>4</sup>, V, pp. 366-372; *Mercanti e società fra mercanti*, Torino 1992<sup>2</sup>, pp. 57-100; C. PECORELLA - U. GUALAZZINI, *Fallimento (Storia)*, in *Enciclopedia del diritto*, XVI, Milano 1967, pp. 220-233; V. PIERGIOVANNI, *Banchieri e falliti nelle 'Decisiones de mercatura' della Rota civile di Genova*, in *Diritto comune, diritto commerciale, diritto veneziano*, Colloquio tenuto al Centro tedesco di studi veneziani dal 20 al 21 ottobre 1984, a cura di K. NEHLSSEN VON STRYK e D. NÖRR, Venezia 1985 (Quaderni del Centro tedesco di studi veneziani, 31), pp. 17-38; A. SCIUMÈ, *Ricerche sul fallimento nel diritto moderno*, I, *Il momento settecentesco*, Milano 1985; J. HILAIRE, *Introduction historique au droit commercial*, Paris 1986, pp. 305-339; F. MIGLIORINO, *Misteria concursus. Itinerari premoderni del diritto commerciale*, Milano 1999; G. SPECIALE, *Fallimento tra dolo e*

La massima è ricavata – e riadattata (la lezione iniziale è *distingue tempora et salvabis iura*) – da un'opera di contenuto teologico di sant'Agostino che invitava a riflettere sulla mutevolezza nel tempo dei giudizi morali e giuridici derivanti da ogni valutazione dei comportamenti individuali e collettivi<sup>2</sup>. A mio parere, infatti,

« I mutamenti normativi ed istituzionali rispondono di rado ad esigenze di semplice affinamento tecnico-giuridico, ma hanno più comunemente contingenti motivazioni di tipo politico ed economico che le determinano e le orientano ...: nel corso dei secoli dal Medioevo all'Età moderna, nel contesto della legislazione statutaria che, da un punto di vista tecnico, sembra delineare caratteri giuridici unitari occorre, invece, valutare le diversità create da novità macroscopiche, come la formazione di più complessi organismi statuali: queste, in misura diversa, hanno comportato revisioni ed innovazioni normative ed hanno avuto il merito di pervenire ad una migliore sistematica e ad una maggiore organicità dei singoli istituti. L'aspetto più costruttivo ed appariscente si ritrova nella funzione di stimolo e di approfondimento teorico e pratico derivato dalla creazione di grandi organismi giurisdizionali centrali, come le Rote »<sup>3</sup>.

L'evoluzione nel tempo dell'istituto fallimentare, sul piano della morale individuale e collettiva e su quello degli atteggiamenti delle comunità nell'applicazione di regole e sanzioni che spaziano dalla morale al diritto – pensiamo solo alla pena dell'infamia o all'arresto per debiti – è forse uno degli esempi più paradigmatici e significativi dell'adeguamento di un istituto al modo di essere socio-economico della collettività. Si ritiene che le situazioni dei debitori e dei creditori abbiano in ogni epoca risentito dei contesti istituzionali in cui tali soggetti si sono trovati ad operare, e che le diverse tempe storiche abbiano indotto trattamenti giuridici spesso molto dissimili.

L'istituto del fallimento, nelle sue specificità di complesso di modalità giuridiche che consentono il concorso dei creditori, è percepito solo nella società medievale come autonoma entità concettuale. La spinta proviene da una società che economicamente sceglie il commercio come attività primaria, identificante e qualificante, ma ha necessità di strumenti giuridici adeguati.

---

*sfortuna. L'azione revocatoria e il diritto d'asilo nei secoli XVI-XVIII*, Roma 1996; W. PAKTER, *The origins of bankruptcy in medieval canon and roman law*, in *Proceedings of the Seventh International Congress of Medieval Canon Law*, Cambridge, 23-27 July 1984, a cura di P. LINEHAN, Città del Vaticano 1988 (*Monumenta Iuris Canonici, Series C, Subsidia*, 8), pp. 485-506.

<sup>2</sup> AUGUSTINUS, *De doctrina christiana*, 3.18.26, a cura di M. SIMONETTI, Milano 1994.

<sup>3</sup> V. PIERGIOVANNI, *Banchieri e falliti* cit., pp. 18-19.

Non è casuale che la prima organica sistemazione dottrinale dell'istituto si configuri solo nell'opera di Benvenuto Stracca, giurista anconitano del sedicesimo secolo, che ne fa una parte integrante del suo trattato sul commercio (*de mercatura*). Lo sforzo di Stracca è soprattutto volto a collegare la tradizione della normativa e della pratica mercantile con quella della dottrina giuridica che si era trovata in difficoltà nel qualificare e valutare il fenomeno del dissesto economico non percepito come fenomeno autonomo dal diritto romano<sup>4</sup>. Come è stato scritto

« scarsa e inapplicabile, se non in chiave di massimario, la tradizione romanistica ... Di una origine pratica, di una natura di strumento concreto che non ha alle proprie spalle adeguato bagaglio culturale è testimonianza anche il tipo di dottrina che intorno al fallimento si è andato nell'età di mezzo accumulando: chi scorra le citazioni trova, senza troppo stupirsene, che i dottori sul fallimento hanno enunciato pareri in sede di *consilium*, di *quaestio de facto*, più che in sede di distesa narrazione intorno ad una o più rubriche del *Corpus Iuris Civilis* »<sup>5</sup>.

Si tratta certo di generi letterari legati più alla pratica processuale che alla scuola, ma la storiografia, anche in questo caso, sembra classificarli su un piano inferiore, certo meno nobile, rispetto alle *lecturae* universitarie: quasi una scala di valori operata tra i diversi generi letterari che hanno dato corpo alla scienza giuridica. È un modo, a mio parere, per precludersi una corretta comprensione di fenomeni giuridici particolari, come i rapporti mercantili, e di ritenere inspiegabili i successi e la circolazione di alcune opere ed autori. Mi è già capitato di rilevare questo atteggiamento storiografico nei confronti dell'opera di un grande commercialista genovese, Lorenzo Giuseppe Maria Casaregi<sup>6</sup>.

Non è, quindi, la scuola il luogo deputato all'approfondimento teorico dei profili di dissesto, fuoriuscendo questo dagli schemi canonizzati delle lezioni accademiche, ma la pratica e la normativa, entrambe condizionate dallo spirito dei tempi:

---

<sup>4</sup> BENVENUTI STRACCHAE *Tractatus De Nautis, Navibus, et Navigatione*, in *De Mercatura Decisiones et Tractatus varii et de rebus ad eam pertinentibus*, Lugduni MDCX (rist. Torino 1971), pp. 443-472; *Ibidem, Tractatus de conturbatoribus sive de decoctoribus*, pp. 473-516.

<sup>5</sup> C. PECORELLA - U. GUALAZZINI, *Fallimento* cit., p. 220.

<sup>6</sup> V. PIERGIOVANNI, *Dottrina, divulgazione e pratica alle origini della scienza commercialistica: Giuseppe Lorenzo Maria Casaregi, Appunti per una biografia*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», IX (1979), pp. 289-327.

«... mentre la dottrina civilistica e canonistica e la giurisprudenza relativa disquisivano sull'opportunità di restaurare l'antico procedimento romano, gli operatori economici cercavano, per le proprie vertenze, soluzioni pratiche e rapide, avvalendosi a tal fine degli organi giudiziari delle loro associazioni, e di norme preventivamente concordate ed accettate. ... In questo spirito fu concepito il fallimento, come eccezione alle regole antiche, che pure prevedevano vari modi per il recupero dei crediti. Infatti l'istituto del fallimento non sarà affatto sostitutivo di quello della *cessio bonorum* o della *datio in solutum* che si manterranno vitali e saranno utilizzabili ogni qual volta i creditori lo ritengano opportuno»<sup>7</sup>.

Si ripropone, quindi, nelle fasi di nascita e di sviluppo dell'istituto del fallimento, il tema della giusta considerazione dell'apporto del diritto romano, trama di fondo e presupposto costante, non certo riferimento esaustivo e ordinativo della vita giuridica: il suo costante adeguamento ha consentito, soprattutto nel diritto privato, l'inglobamento delle nuove realtà in linee sistematiche tradizionali.

È un dato che da normativo diventa essenzialmente culturale se un docente dell'Ateneo genovese dell'Ottocento, Cesare Parodi, commercialista di valore ed avvocato di vaglia, rivolgendosi ai propri studenti, affermava:

«... ho citate ben di sovente le leggi romane, perché le ho credute opportune a precisare le disposizioni del nostro Codice. So che vi sono dei giudici che riguardano le predette leggi come viete ed inutili, ma so altresì che un tale giudizio non si addice ad un vero giureconsulto, e vivo nello stesso tempo persuaso che senza il diritto romano coordinato in Francia dal celebre Sig. Pothier, o non si avrebbero fors'ancora, o sarebbero al certo meno buoni, ed anche peggio interpretati i Codici che attualmente ci governano ...»<sup>8</sup>.

Dottrina, giurisprudenza e legislazione, secondo Parodi, sono elementi imprescindibili per i giuristi della sua epoca, e non è certo casuale che la tradizione giuridica genovese, in cui egli si muoveva, sia stata uno dei riferimenti più significativi anche per la storia dell'istituto del fallimento.

Parodi pubblica le sue *Lezioni di diritto commerciale* intorno alla metà dell'Ottocento e si pone quasi come cerniera di chiusura di una tradizione giuridica genovese – normativa, scientifica e giurisprudenziale – che da locale è diventata internazionale, riferita com'è ad uno degli empori commerciali più importanti del Mediterraneo.

---

<sup>7</sup> C. PECORELLA - U. GUALAZZINI, *Fallimento* cit., p. 224.

<sup>8</sup> C. PARODI, *Lezioni di diritto commerciale*, Genova 1854, p. 209.

La legislazione e la prassi dei comuni medievali deve difendere i presupposti che sono alla base della società mercantile e non può, per questa ragione, ammettere pratiche che li mettano a rischio: il mercante che, ad un dato momento, non può fare fronte ai suoi impegni, colpisce la credibilità di tutta la categoria, oltre che, nel caso specifico, i suoi creditori: si può certo trovare qualche giustificazione nella avversa fortuna, ma l'ordinamento messo in pericolo reagisce duramente anche in questo caso.

« Il dissesto era ad un tempo una sventura (per il fallito non meno che per i suoi creditori) e un misfatto: e secondo questa sua duplice natura fu disciplinato ... Il profilo della bancarotta ... prevaleva nettamente su quello della mera insolvenza »<sup>9</sup>.

A questo proposito viene comunemente citato un testo consiliare del grande giurista trecentesco Baldo degli Ubaldi il quale ha affermato

« Ita in proposito: quia a communiter accidentibus falliti sunt deceptores et fraudatores, praesumitur omnibus inesse, quod quasi omnibus est comune: nec excusantur ob adversam fortunam »<sup>10</sup>

L'affermazione potrebbe sembrare quasi inumana se tale presa di posizione non fosse collegata a quanto poco prima lo stesso giurista ha affermato, ponendosi quasi come interprete dei valori emergenti da un ben preciso momento storico e rilevandone le sottostanti valenze morali. Baldo aveva, infatti, affermato che « ... fama omni lucro praeferenda est ... Unde Apostulus. Expedi mihi magis mori, quam ut gloriam meam quis evacuet. Nec bene pro toto fama venditur auro ».

Baldo che, in altro contesto, ha ricordato di essere stato *advocatus artis mercantiae* a Perugia, sua città natale, restringe ai soli mercanti, a cui ha dedicato un piccolo trattato, la procedura fallimentare<sup>11</sup>.

Alla equiparazione dei falliti ai frodatori si giunge attraverso una presunzione, ed uno degli elementi determinanti di questo giudizio riposa in un altro elemento teoricamente e praticamente centrale nell'istituto del fallimento medievale che è rappresentato dalla 'fuga'. Era sufficiente questo fatto

---

<sup>9</sup> U. SANTARELLI, *Fallimento (Storia del)* cit., p. 367.

<sup>10</sup> BALDI UBALDI *Consiliorum sive responsorum*, V, Venetiis MDLXXV (rist. Torino 1970), p. 98.

<sup>11</sup> V. PIERGIOVANNI, *Un trattatello sui mercanti di Baldo degli Ubaldi*, in *Scritti di storia del diritto offerti dagli allievi a Domenico Maffei*, Padova 1991, pp. 235-254.

perché il mercante fosse ritenuto fallito e si mettessero in moto i meccanismi giuridici previsti dagli statuti: come atto del comune, la ufficializzazione dello stato di dissesto, di cui la fuga è ormai la prova principe, si sancisce con il bando del mercante fuggitivo, a cui sono collegate una serie di pene personali quali l'interdizione dai pubblici uffici.

Si apre così il procedimento che, allora come adesso, prevede la formazione dell'attivo e la sua liquidazione, a cui segue l'accertamento del passivo ed il soddisfacimento dei creditori. Si aggiungono, come è stato detto, « disposizioni d'eccessiva severità, conformi alla rozzezza dei tempi, come la facoltà di fare qualsiasi offesa al fuggitivo, eccetto che ucciderlo »<sup>12</sup>, mentre si estendono le pene contro chi gli avesse dato ricetto e la responsabilità solidale degli agenti, dei soci e di tutti gli ascendenti e discendenti del fuggitivo « qui cum eo stant ad unum panem et vinum ».

Dottrina e giurisprudenza furono determinanti ad attenuare la durezza delle leggi e, come afferma Santarelli,

« ad un certo punto emerse, dopo il passaggio dal reggimento comunale a quello signorile, e mentre veniva tramontando l'egemonia del ceto mercantile, l'esigenza di distinguere ... le situazioni meritevoli di sanzione penale da quelle nelle quali questa sanzione poteva apparire ... eccessiva. Si passò così – e fu un passaggio di grandissimo rilievo – dal fallimento-reato al reato fallimentare ... L'ulteriore sviluppo normativo consolidò questa distinzione, rendendo autonomo l'insieme dei reati fallimentari rispetto al procedimento fallimentare, ed assegnando assai spesso la cognizione e punizione di questi reati alla competenza di giudici diversi da quelli ai quali era affidato il compito di liquidare il patrimonio del fallito nell'interesse dei suoi creditori »<sup>13</sup>.

Le controversie in tema di dissesto venivano demandate allo speciale foro che, fin dal secolo XIII ha giudici scelti nelle corporazioni mercantili e, dalla iniziale competenza disciplinare sui soci, la estendono alle cause nascenti dall'esercizio della mercatura, tra cui le questioni di fallimento, contro i *cessantes* ed i *fugitivi*, « decise più sotto l'ispirazione dell'equità che degli *apices iuris* »<sup>14</sup>.

È in questo filone che è da ascrivere il contributo fornito all'evoluzione dell'istituto dalla dottrina e dalla giurisprudenza genovese.

---

<sup>12</sup> U. SANTARELLI, *Fallimento (Storia del)* cit., p. 369.

<sup>13</sup> *Ibidem*, p. 368.

<sup>14</sup> A. PERTILE, *Storia del diritto italiano dalla caduta dell'Impero romano alla codificazione*, VI/II, Torino 1902<sup>2</sup>, p. 747.

Un primo segnale di specificità, collegato al rilievo assunto dal credito nei traffici marittimi, proviene dalla legislazione e dalla dottrina genovese già nel primo Quattrocento. Il giurista Bartolomeo Bosco, tra l'altro famoso filantropo e fondatore-finanziatore dell'ospedale di Pammatone, spiega le ragioni che hanno indotto all'emanazione di una norma « de bancheriis et aliis rumpentibus », con la previsione di una autonoma regolamentazione della procedura fallimentare: l'autorizzazione e l'avallo dello stato per lo svolgimento dell'attività bancaria contribuisce a creare ed alimentare la fiducia dei cittadini nella categoria e, correlativamente, la decozione si può ripercuotere in modo negativo nei confronti delle stesse autorità. È ovvio, quindi, che per questi professionisti le cautele, i controlli, ed eventualmente le pene, devono essere della massima severità<sup>15</sup>.

Il passo successivo è la creazione di un 'Magistrato dei Rotti': la procedura è sommaria, non è ammessa la *melioratio* della sentenza né *restitutio in integrum*, e lo stesso magistrato può disporre l'esecuzione. Si aggiunge, però, che la dichiarazione di *rottura*, che dà l'avvio al procedimento, viene riservata al Governatore ed agli Anziani, cioè alle supreme cariche politiche dello stato. Si tratta, in sostanza, di una serie di garanzie politiche – con la discrezionalità riservata alle supreme cariche dello stato nel valutare l'avvio del procedimento – e di rapidità processuale offerte ai creditori, nella convinzione che in questo modo essi possano essere doppiamente tutelati.

La competenza è lasciata ad una magistratura speciale, formata da cittadini e non da tecnici del diritto, nella tradizione tipica dei tribunali delle corporazioni, con una scelta che è la più diffusa e che rimane per secoli, ma è anche spesso non condivisa nelle sue motivazioni<sup>16</sup>. Casaregi, ad esempio, è molto critico al riguardo:

« La maggior disgrazia, che hanno alcune volte le cause mercantili è che siccome contengono certe formule particolari, usate tra Mercanti nel contrattare, poco intese da' nostri Professori, soglionsi quelle per lo più rimettere, per la loro decisione, al giudizio de' mercanti, i quali bensì sanno più degli altri la materialità della loro negoziazione, ma non intendono poi la propria sostanza, ed essenza de' loro contratti, e così secondo quello, che apprendono per equità, col solo lume naturale, pretendono di risolvere tutte le differenze, che spesse volte s'incontrano ne' negozi, ... quando per altro è tanto detestabile un simile giudizio, mentre l'equità non è mai quella che può suggerire il proprio

---

<sup>15</sup> V. PIERGIOVANNI, *Banchieri e falliti* cit., p. 20.

<sup>16</sup> *Ibidem*.



cervello ... se non è ben'instrutto dalle nostre Leggi, e regolato colla scorta de' più insig-  
gni nostri Giurisprudenti, secondo l'avvertimento de' nostri Maestri ... »<sup>17</sup>.

Al contrario Parodi, che ho citato dianzi, è attestato nella difesa e nell'elogio di una simile scelta organizzativa del processo mercantile nel Codice carloalbertino:

« ognuno ... si persuade facilmente dell'utilità di questi Tribunali Consolari, riflettendo alle cognizioni tecniche che sono necessarie al Giudice per intendere con esattezza anche colla pratica del linguaggio mercantile e colla cognizione delle consuetudini di commercio la vera posizione delle contestazioni che nascono fra i negozianti ...; noi abbiamo in questi ultimi tempi veduto in Genova questa pratica verità confermata dall'esperienza; ed io loderò sempre quell'ultimo divisamento ch'erasi fra di noi adottato nel 1798, quando per le cause commerciali sedevano nel Magistrato di Appello anche dei Giudici Commerciali »<sup>18</sup>.

È evidente il fascino dei modelli francesi, confortato probabilmente, nel caso di Parodi, da esperienze forensi specifiche, a cui buona parte d'Europa si è conformata, ma è certo un mutamento radicale rispetto ad una tradizione che ha dato lustro, nei secoli precedenti, alla Genova mercantile, attraverso l'opera giurisdizionale della Rota civile nata nel 1528. Ancora una volta si evidenzia la necessità di adeguarsi alle nuove situazioni dell'economia europea con prevalenza delle operazioni finanziarie svolte nelle fiere dei cambi: dalle sentenze della Rota emergono, infatti, sia i principi dell'istituto, che le peculiarità genovesi, rivisitate da esperti giuristi professionisti educati secondo il diritto comune quali sono i giudici rotali. Oltre all'insistenza sui temi della validità delle scritture dei banchieri nelle fiere, è certo più singolare la questione dell'entrata nell'attivo fallimentare anche dei luoghi di San Giorgio, cioè i titoli del debito pubblico genovese. In questo caso la risposta della Rota è che tutte le disponibilità del *ruptus* diventano automaticamente dei creditori poiché la persona del debitore ha perso qualsiasi credibilità ed affidabilità. Si afferma, infatti, che « In civitate maxime mercaturae dedita ubique suspectos videntur habuisse et fraudatores »<sup>19</sup>.

I legislatori si sono preoccupati di tutelare nel modo più pieno i creditori. Si impone, quindi, sulla base della tradizione del diritto comune, l'equiparazione fallito-fraudatore; la conseguenza è che colui che contratta beni che sono

---

<sup>17</sup> V. PIERGIOVANNI, *Dottrina, divulgazione e pratica* cit., p. 38-39.

<sup>18</sup> C. PARODI, *Lezioni di diritto commerciale* cit., p. 65.

<sup>19</sup> V. PIERGIOVANNI, *Banchieri e falliti* cit., p. 133.

divenuti dei creditori, all'insaputa o con l'opposizione di costoro, commette il reato di furto. Quanto ai titoli del debito pubblico sono privilegiati in quanto tali, ma una volta trasfusi in denaro rientrano nel dominio dei creditori<sup>20</sup>.

Nel secolo XIX mentre poche sono le innovazioni introdotte dal codice carloalbertino del 1842 e dal codice di commercio unitario del 1865, un cambiamento consistente si ha, invece, con il Codice di Commercio del 1882 nel quale, si è detto,

«le innovazioni recate s'ispirano in generale ad un giusto senso pratico, e conciliano la semplicità del procedimento colla garanzia dei vari diritti ed interessi ... Meritano lode le disposizioni processuali date per il più sollecito disbrigo delle pendenze. La distribuzione delle materie, pur migliorata in confronto del codice precedente, ha però il difetto di non tener distinto ... il diritto materiale dalla procedura di fallimento, e, adottato il principio dell'indipendenza del giudizio penale dal mercantile, sarebbe stato logico rinviare alla loro sede naturale, del codice penale, le disposizioni intorno ai reati in materia di fallimento»<sup>21</sup>.

Qualche critica al Codice è venuta anche da un importante giurista e politico di quell'epoca, Stefano Castagnola, a cui si deve il primo commento a quello che chiama un «Codice imperfetto», come emerge da un recente volume a lui dedicato. Il giurista chiavarese ritiene la parte sul fallimento quella più valida «anzi un vero e proprio capolavoro»<sup>22</sup>. Le riserve riguardano l'introduzione dei curatori fallimentari, ma soprattutto è criticata la scelta del legislatore di «rendere più severa la repressione e di aggravare nel Codice di commercio le pene stabilite nel Codice penale» per i reati in materia di fallimento. Questa disposizione non par degna di encomio poiché lo stabilire la misura delle pene nel Codice di commercio, il variare con questo codice le disposizioni del Codice «penale, egli è un recar la confusione nel campo legislativo»<sup>23</sup>.

In chiusura di questo breve panorama voglio rimarcare come dalla documentazione storica emerga una continua e costruttiva dialettica tra le varie componenti dell'universo giuridico e averlo ricordato oggi a chi, come il nostro presidente Dimundo, ad esso ha dedicato una indefessa e brillante attività è segno di apprezzamento e di riconoscenza.

---

<sup>20</sup> *Ibidem*.

<sup>21</sup> A. SACERDOTI - E. CARMÍ, *Fallimento* cit., p. 85.

<sup>22</sup> R. BRACCIA, *Un avvocato nelle istituzioni. Stefano Castagnola giurista e politico dell'Italia liberale*, Milano 2008, pp. 185-192.

<sup>23</sup> *Ibidem*, pp. 191-192.



## INDICE

Presentazione	pag.	7
Tabula gratulatoria	»	9

### *Istituzioni locali e statuti: contributi alla storia genovese e alla comparazione giuridica*

Il Senato della Repubblica di Genova nella 'riforma' di Andrea Doria	»	13
Giuseppe Lorenzo Maria Casaregi	»	57
Il sistema europeo e le istituzioni repubblicane di Genova nel Quattrocento	»	65
Il diritto genovese e la Sardegna	»	113
I rapporti giuridici tra Genova e il Dominio	»	123
Leggi e riforme a Genova tra XVI e XVII secolo	»	141
Diritto e potere a Genova alla fine del Trecento: a proposito di tre 'consigli' di Baldo degli Ubaldi	»	159
Dottrina e prassi nella formazione del diritto portuale: il modello genovese	»	171
Statuti e riformazioni	»	193
Gli statuti di Albenga ed il progetto di un "corpus" degli statuti liguri	»	209
Celesterio Di Negro	»	219
Le istituzioni politiche: dalla compagna al podestà	»	225

Una raccolta di sentenze della Rota Civile di Genova nel XVI secolo	pag. 239
Alcuni consigli legali in tema di forestieri a Genova nel Medioevo	» 251
Aspetti giuridici della pesca del corallo in un trattato seicentesco	» 263
La ristampa degli statuti novaresi di Francesco Sforza	» 273
Cultura accademica e società civile alle origini dell'ateneo genovese	» 283
L'organizzazione dell'autonomia cittadina. Gli statuti di Albenga del 1288	» 291
Lo statuto: lo specchio normativo delle identità cittadine	» 317
Gli influssi del diritto genovese sulla Carta de Logu	» 329
La normativa comunale in Italia in età fredericiana	» 341
Sui più antichi statuti del ponente ligure	» 359
Considerazioni storico-giuridiche sul testo degli statuti di Acqui	» 365
Note per la storia degli statuti e delle autonomie locali	» 375
L'arbitrato. Profili storici dal diritto romano al diritto medievale e moderno	» 381
Giovanni Maurizio (1817-1894): le lezioni di diritto costituzionale	» 395
Tradizioni e modelli alle origini del diritto europeo	» 409
Il diritto del commercio internazionale e la tradizione genovese	» 417
L'organizzazione di una città portuale: il caso di Genova	» 427
La cultura giuridica in Liguria nel passaggio dall'Alto al Basso Medioevo	» 439

Prospettiva storica e diritto europeo. A proposito di <i>L'Europa del diritto</i> di Paolo Grossi	pag. 447
Apporti dottrinali seicenteschi in tema di interpretazione statutaria e diritto penale	» 453
La dimensione internazionale di una storia locale: Genova nel Medioevo e nell'Età moderna	» 461
Alderano Mascardi	» 473
Giovanni Maurizio	» 477
Il diritto ed una "filosofia della storia patria"	» 481
Leggendo la storia di Genova attraverso le vicende delle sedi e dei documenti dell'Archivio di Stato	» 487
<i>De iure ovium</i> . Alle origini della trattatistica giuridica sulla pastorizia	» 495

### *Diritto canonico medievale*

Gregorio de Montelongo legato apostolico in Lombardia e patriarca di Aquileia (1238-1269)	» 509
Sinibaldo dei Fieschi decretalista. Ricerche sulla vita	» 519
La lesa maestà nella canonistica fino ad Ugucione	» 547
Il primo secolo della scuola canonistica di Bologna: un ventennio di studi	» 575
La 'peregrinatio bona' dei mercanti medievali: a proposito di un commento di Baldo degli Ubaldi a X 1.34	» 595
Un medioevo povero e potente: a proposito di « profili giuridici della povertà nel francescanesimo prima di Ockham »	» 605

Il Mercante e il Diritto canonico medievale: <i>‘Mercatores in itinere dicuntur miserabiles personae’</i>	pag. 617
The Itinerant Merchant and the Fugitive Merchant in the Middle Ages	» 635
Tracce della cultura canonistica a Vercelli	» 651
Il diritto canonico: il Medioevo	» 663
Il pellegrino nella tradizione canonistica medievale	» 685
La « bona fides » nel diritto dei mercanti e della Chiesa medievale	» 697
Innocenzo IV legislatore e commentatore. Spunti tra storiografia, fonti e istituzioni	» 709

### *Scienza e pratica commerciale e marittima*

Bartolomeo Bosco e il divieto genovese di assicurare navi straniere	» 751
Dottrina, divulgazione e pratica alle origini della scienza commercialistica: Giuseppe Lorenzo Maria Casaregi, appunti per una biografia	» 785
L’Italia e le assicurazioni nel secolo XIX	» 827
Le assicurazioni marittime	» 869
Banchieri e falliti nelle ‘Decisiones de mercatura’ della Rota Civile di Genova	» 883
Courts and Commercial Law at the Beginning of the Modern Age	» 903
The Rise of the Genoese Civil Rota in the XVI <sup>th</sup> Century: The “Decisiones de Mercatura” Concerning Insurance	» 915

Guerra commerciale e discriminazione religiosa in alcune sentenze in tema di pirateria (secoli XVII-XVIII)	pag. 933
Diritto commerciale nel diritto medievale e moderno	» 945
I banchieri nel diritto genovese e nella scienza giuridica tra Medioevo ed Età Moderna	» 971
Un trattatello sui mercanti di Baldo Degli Ubaldi	» 987
Imprenditori e impresa alle origini della scienza del diritto commerciale	» 1005
Alle origini delle società mutue	» 1013
Banchieri e mercanti: modelli di classificazione nella dottrina giuridica genovese	» 1033
Diritto e giustizia mercantile a Genova nel XV secolo: i <i>consilia</i> di Bartolomeo Bosco	» 1047
Tradizione normativa mercantile e rapporti internazionali a Genova nel Medioevo	» 1067
Derecho mercantil y tradición romanística entre Medioevo y Edad Moderna. Ejemplos y consideraciones	» 1081
Statuti, diritto comune e processo mercantile	» 1103
Il diritto dei mercanti genovesi e veneziani nel Mediterraneo	» 1117
La storiografia del diritto marittimo	» 1131
Lo statuto albertino in Liguria: le lezioni di diritto costituzionale di Ludovico Casanova	» 1143
Assicurazione e finzione	» 1167
La giustizia mercantile	» 1173



Il viaggio oltremare nel diritto tra Medioevo ed Età moderna	pag. 1191
Il diritto dei banchieri nella Genova medioevale e moderna	» 1199
Genoese Civil <i>Rota</i> and mercantile customary law	» 1211
Le regole marittime del Mediterraneo tra consuetudini e statuti	» 1231
Note per una storia dell'assicurazione in Italia	» 1245
La <i>Spiegazione</i> del Consolato del mare di Giuseppe Lorenzo Maria Casaregi	» 1257
Aspetti del diritto marittimo in epoca colombiana secondo le fonti liguri	» 1273
Brevi note dottrinali e giurisprudenziali in tema di naufragio	» 1277
Il diritto portuale di Castelgenovese: spunti di comparazione	» 1283
I fondamenti scientifici del diritto di assicurazione	» 1293
Il viaggio per mare. Spunti di diritto medievale e moderno	» 1307
Il diritto dei mercanti e la dottrina giuridica in età moderna. Considerazioni comparative tra Benvenuto Stracca e Gerard Malynes	» 1315
Brevi note storiche sul fallimento	» 1327
Dai tribunali di mercanzia alle Camere di commercio	» 1337
Riflessioni della scienza commercialistica sul fallimento tra Medioevo ed Età Moderna	» 1349

### *Avvocatura e notariato*

La ristampa di una “prattica” notarile seicentesca	» 1361
Il notaio nella storia giuridica genovese	» 1377

Scienza giuridica e notariato italiano tra medioevo ed età moderna	pag. 1391
A proposito di alcuni recenti contributi alla storia del notariato in Europa	» 1401
La professione e la cultura del notaio parmense	» 1409
Notariato e rivoluzione commerciale: l'esempio di Rolandino	» 1417
A proposito di una storia del notariato francese	» 1427
Tra difesa e consulenza: tipologie professionali degli avvocati nelle società di Antico Regime	» 1431
Fides e bona fides: spunti dalla scienza e dalla pratica giuridica medievale	» 1441
Martino da Fano e lo sviluppo del diritto notarile	» 1455
Il notaio e la città	» 1465
La <i>redemptio captivorum</i> : spunti dalla scienza giuridica medievale e moderna	» 1469
Bibliografia degli scritti di Vito Piergiovanni	» 1479



**Associazione all'USPI**  
**Unione Stampa Periodica Italiana**

Direttore responsabile: *Dino Puncub*, Presidente della Società  
Editing: *Fausto Amalberti*

ISBN - 978-88-97099-08-6

ISSN - 2037-7134

---

Autorizzazione del Tribunale di Genova N. 610 in data 19 Luglio 1963  
Stamperia Editoria Brigati Tiziana - via Isocorte, 15 - 16164 Genova-Pontedecimo